

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ACCADEMIA PEAC

L'anno 2021 il mese di Marzo, il giorno 22, in Roma, presso la sede sociale in Via Tripolitania n. 151, sono presenti i Signori:

Dario Sepe, nato a Napoli, il 22 Giugno, 1964
Residente in Via dei Galla e Sidama 61, Roma 00199
P.IVA: 10551100588, Codice Fiscale: SPEDRA64H22F839I, PEC: sepe@psypec.it

Adriana Onorati, nata a Cisterna (LT), il 23/5/1968
Residente in Via Tripolitania 151, Roma 00199
P.IVA: 06371151009, Codice Fiscale: NRTDRN68E63C7400, PEC: onorati@psypec.it

Corinna Abblasio, nata a Torino, il 15/04/1979
Residente in Via Amatrice, 50 00199 Roma
P.IVA: 09899431002, Codice Fiscale: BBLCNN79D55L219Z, PEC: corinna.abblasio@psypec.it

Maria Pia Rubino, nata a Pompei, il 3/11/1969
Residente in Via Faa di Bruno 14, Milano
P.IVA: 00729670141, Codice Fiscale: RBNMRP69S43G813O, PEC: mariapia.rubino.028@psypec.it

Enrica Scagnetti, nata a Macerata, il 3/01/1971
Residente in Viale Eritrea 91, 00199 Roma
P.IVA: 09289911001, Codice Fiscale: SCGNRC71H43E783E, PEC: e.scagnetti@psypec.it

Lucia Zeppetella, nata a Torre del Greco (NA), il 28/04/1972
Residente in Viale Etiopia 12, 00199 Roma
P.IVA: 01740440563, Codice Fiscale: ZPPLCU72D68L259O, PEC: luciazeppetella@psypec.it

Maria Sole Gulinelli, nata a Roma, il 27/05/1979
Residente in Via Sebino 18, 20125 Milano
P.IVA: 12118861009, Codice Fiscale: GLNMSL79E67H501D, PEC: m.gulinelli@psypec.it

Caterina Bossio, nata a Praia a Mare, il 02/01/1977
Residente in Via San Giorgio,10 San Nicola Arcella, 87028 (CS)
P.IVA: 07913571001, Codice Fiscale: BSSCRN77A42G975E, PEC: bossiocaterina@psypec.it

Ester Miggiano, nata a Gorizia, il 20/12/1972
Residente in Via dei Paracadutisti, 8 Roma
P.IVA: 00820810141, Codice Fiscale: MGGSTR72T60E098F, PEC: ester.miggiano.054@psypec.it

Fortunata Folino, nata a Catanzaro, il 21/11/1974
Residente in Via Felice de Andreis, 18 Roma
P.IVA: 06541751001, Codice Fiscale: FLNFTN74S61C352E, PEC: fortunata.folino@psypec.it

Felice Pascale, nato a Scafati (SA), il 23/07/72
Residente in Via F. M. Poggioli 58, Roma
P.IVA: 06674221004, Codice Fiscale: PSCFLC72L23I483X, PEC: felicepascale@psypec.it

Francesca Pecci, nata a Roma il 18.12.1973
Residente in Via Francesco Zanardi 3/B, 00155 Roma
P.IVA: 06784941004, Codice Fiscale: PCCFNC73T58H501L, PEC: francescapecci@psypec.it

Emanuela Perri, nata a Roma, il 24/09/1966
Residente in Via Oberdan Petrini 11, 00172 Roma
P.IVA: 07386701002, Codice Fiscale: PRRMNL66P64H501A, PEC: emanuela.perri@psypec.it

Luciano Balducci, nato a Roma, il 7/1/1977
Residente in Viale Spartaco 30 E, 00174 Roma
P.IVA: 10963771000, Codice Fiscale: BLDLNC77A07H501F, PEC: balducci.luciano@psypec.it

Giuseppina Ruocco, nata a Formia, il 03/01/1981
Residente in Via S. Janni Il Traversa, 04023 Formia
P.IVA: 02749860595, Codice Fiscale: RCCGPP81A43D708G, PEC: giuseppinaruocco@psypec.it

Pasqualina Giugliano, nata a Tarquinia, (VT), il 20/01/1984
Residente in Località Pontarello 13, 01019 Vetralla (VT)
P. IVA: 02121790568, Codice Fiscale: GGLPQL84A60D024Z, PEC: pasqualinagiugliano@psypec.it

Michela Sandroni, nata a Orbetello (GR), il 02/09/1983
Residente in Via Abascanto 10, 00178 Roma
P. IVA: 01532830534, Codice Fiscale: SNDMHL83P42G088K, PEC: m.sandroni@psypec.it

Giulia Imbriani, nata a Sora (FR), il 21/09/1988
Residente in Via Antonio Arcioni 9, 00152 Roma
P. IVA: 14959421000, Codice Fiscale: MBRGLI88P61I838A, PEC: imbriani@psypec.it

Cetrone Ernestina, nata a Popoli (PE), il 25/08/1976
Residente in Piazza di Santa Maria Ausiliatrice, 27 00181 - Roma
P. IVA: 01793920669, C. F.: CTRRST76M65G878J, PEC: e.cetrone@psypec.it

Ilaria Di Capua, nata a Napoli, il 14/08/1986
Residente in Via Satrico, 11, 00183 - Roma
P. IVA: 15111611008, C. F.: DCPLRI86M54F839O, PEC: ilaria.dicapua@psypec.it

Che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 E' costituito tra i soci presenti, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: Accademia PEAC APS.

ART. 2 L'APS ha sede legale in Roma, Via Tripolitania 151.

ART. 3 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato o delle persone aderenti agli enti associati, ove presenti. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende promuovere attività di Psicologia, Educazione e Crescita personale e professionale, basate su una Visione Evolutiva dell'uomo e della Vita, e ha l'obiettivo di orientare, in maniera progressiva, la Consapevolezza verso la Coscienza, in modo da promuovere i Valori Etici e Spirituali.

L'Accademia PEAC, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva, o principale, le seguenti attività di interesse generale, tra quelle indicate all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore:

- Interventi e prestazioni sanitarie (lettera b art. 5);
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d art. 5);
- Formazione universitaria e post-universitaria (lettera g art. 5);
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h art. 5);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale (lettera i art. 5).

ART.5 L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto Sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'Associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART.6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da nove membri e nominano a farne parte i Signori ai quali contestualmente di attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Corinna Abblasio

Vice Presidente: Maria Pia Rubino

Segretario: Enrica Scagnetti

Consigliere: Dario Sepe

Consigliere: Adriana Onorati

Consigliere: Francesca Pecci

Consigliere: Fortunata Folino

Consigliere: Emanuela Perri

Consigliere: Luciano Balducci

ART.7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

ART.8 Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2021.

E' parte integrale del presente atto, lo statuto – definito su 25 articoli di seguito specificati, steso su 13 fogli dattiloscritti.

Letto, firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Accademia PEAC - APS
Psicologia dell'Evoluzione Armonica della Coscienza



Accademia PEAC
Statuto

Art. 1 - Costituzione, durata e natura

È costituita a tempo indeterminato, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "Accademia PEAC APS", dove PEAC è l'acronimo di Psicologia dell'Evolutione Armonica della Coscienza. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

È un'Associazione senza fini di lucro, aconfessionale e apartitica.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 2 - Sedi

La Sede Legale è sita in Via Tripolitania 151, Roma e potrà essere spostata, restando nell'area del medesimo Comune, con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale potrà anche istituire, trasferire e sopprimere diverse sedi operative, nel territorio Nazionale.

Art. 3 - Finalità, compiti ed attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere attività di Psicologia, Educazione e Crescita personale e professionale, basate su una Visione Evolutiva dell'uomo e della Vita, ed ha l'obiettivo di orientare, in maniera progressiva, la Consapevolezza verso la Coscienza, in modo da promuovere i Valori Etici e Spirituali.

L'Accademia PEAC, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva, o principale, le seguenti attività di interesse generale, tra quelle indicate all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore:

1. Interventi e prestazioni sanitarie;
2. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. Formazione universitaria e post-universitaria;
4. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
5. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale.

In particolare, l'Associazione si propone di:

1. Realizzare progetti corrispondenti a bisogni e problematiche psicologiche, affettive e relazionali, sia delle categorie sociali più fragili, vulnerabili, e/o a rischio, quali bambini, adolescenti, anziani e disabili, sia di tutte le persone, coppie, famiglie, gruppi o istituzioni, che necessitano di un supporto psicologico, per la trasformazione del disagio, o per la loro crescita ed evoluzione;
2. Offrire percorsi formativi, quali Corsi di Formazione, Seminari, Workshop, rivolti a Psicologi laureati, o laureandi, sia in presenza, che online;
3. Realizzare attività di Psicoterapia, Consulenza Psicologica, rivolta a singoli individui, coppie, famiglie, gruppi;
4. Realizzare Supervisioni e Consulenze, rivolte alle Professioni di Aiuto, alle Istituzioni e alle Aziende, ed a singoli professionisti;
5. Offrire attività formative e divulgative della Cultura e del Benessere Psicologico, a tutte le persone;
6. Pubblicare articoli, libri, opuscoli e materiale audio-video, in qualsiasi formato, anche multimediale, su temi inerenti la Psicologia, il Benessere Psicofisico e la Crescita personale.

L'Associazione può compiere tutto quanto necessario e utile al raggiungimento delle finalità e quindi:

1. Acquisire a qualunque titolo e gestire beni mobili e immobili;
2. Prestare e ricevere servizi, funzionalmente connessi alla realizzazione delle predette finalità associative.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli Enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, individuate nell'art. 5, purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 - Soci

Possono essere Soci dell'Accademia PEAC le persone fisiche, che interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I Soci si distinguono in: Ordinari e Onorari:

- 1) Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
- 2) Sono Soci Onorari coloro che, per essersi particolarmente distinti nei campi in cui opera l'Accademia PEAC, siano stati nominati tali dal Consiglio Direttivo: i Soci Onorari sono esonerati dal pagamento di quote associative e hanno diritto di voto e di eleggibilità in assemblea.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.

Art. 7 - Ammissione all'Associazione

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo, a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare il Regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea, in occasione della prima convocazione utile.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art. 8 – Doveri e Diritti del Socio e sanzioni disciplinari

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione, con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso, o di perdita della qualità di associato.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun socio ha diritto di:

1. Partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente, o per delega, se iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota;
2. Presentare la propria candidatura agli organi sociali;
3. Essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
4. Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
5. Conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
6. Recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

Inoltre, ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno, o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha il dovere di:

1. Rispettare il presente Statuto, il Regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
2. Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
3. Versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito dagli organi dell'Associazione.

Perdita della qualifica di socio:

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, o esclusione;
2. L'associato può recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa, o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

1. Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
2. Senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dagli organi dell'Associazione;
3. Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. In qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione del socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci, mediante PEC, o raccomandata, inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite, neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Accademia PEAC: il Presidente del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati, l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge, l'Organo di Revisione, nei casi previsti dalla legge.

Possono essere nominati alla Presidenza e al Consiglio Direttivo, i Soci iscritti all'Accademia PEAC ed in regola con il versamento della quota associativa.

Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, strettamente necessarie all'adempimento dei compiti ad essi assegnati ed approvate dagli Organi dell'Associazione.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci

1) Linee generali

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria e/o straordinaria dal Consiglio Direttivo, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, con l'invio di posta elettronica, o attraverso la pubblicazione sul sito web e sulla bacheca sociale, o con altro mezzo che consenta di garantire l'effettiva ricezione da parte del socio.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, non oltre il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, del rendiconto economico finanziario dell'anno precedente e della relazione di missione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente, o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

Ciascuna delibera dell'Assemblea deve essere resa nota agli associati con le modalità espresse dal Regolamento Interno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

1. In prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto;
2. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto.

2) Attribuzioni dell'Assemblea generale in seduta ordinaria:

1. Determinare l'indirizzo dell'Associazione e deliberare sugli orientamenti generali;
2. Approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno Sociale trascorso;
3. Eleggere, con votazioni separate e successive, ogni singolo membro del Consiglio Direttivo;
4. Revocare, ricorrendo una giusta causa, ogni singolo membro del Consiglio Direttivo;
5. Approvare il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale, nonché il rendiconto economico e finanziario e la relazione di missione;
6. Decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre all'Assemblea generale;
7. Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti, in caso di danni di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti, contrari allo Statuto, o alla legge;
8. Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
9. Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
10. Approvare il Regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo;
11. Fissare l'ammontare del contributo associativo;
12. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

3) Attribuzioni dell'Assemblea generale in seduta straordinaria:

1. Deliberare ed approvare circa le modifiche statutarie;
2. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, o la scissione dell'Associazione.

4) Approvazione delle delibere assembleari:

Le delibere dell'Assemblea generale, salva diversa espressa previsione dello Statuto per specifiche materie, in seduta ordinaria o straordinaria, sia in prima che in seconda

convocazione, devono essere approvate con la maggioranza semplice degli intervenuti con voto palese per alzata di mano. Il voto sulle persone può essere fatto a scrutinio segreto.

Nell'Assemblea straordinaria, per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Dei lavori assembleari viene redatto, dal Segretario, sotto la direzione del Presidente, il processo verbale. Ciascuna delibera dell'Assemblea deve essere resa nota agli associati con le modalità espresse dal Regolamento Interno.

Le delibere possono essere impugnate dai Soci assenti o dissenzienti, a pena di decadenza, entro trenta (30) giorni, decorrenti dalla data della delibera per i dissenzienti.

5) Eleggibilità e decadenza:

Possono essere eletti alle cariche Sociali tutti i Soci aventi diritto di voto in sede assembleare e che vorranno partecipare alla vita e alle iniziative associative.

Tutti gli incarichi Sociali permanenti sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, strettamente necessarie all'adempimento dei compiti ad esso assegnati.

Tali incarichi hanno la durata massima di cinque anni, decorrenti dall'insediamento e sono riconfermabili per un massimo di due mandati salvo diversa delibera dell'Assemblea generale, che può aumentare sia la durata del mandato in corso, sia il rinnovo oltre due mandati in funzione di specifiche esigenze.

Le cariche derivanti da nomine del Presidente e/o del Consiglio Direttivo decadono a fine mandato dei nominati.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere e da altri Consiglieri eletti dall'Assemblea, in numero compreso tra tre (3) e nove (9).

Si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qual volta questi lo ritenga necessario, almeno tre volte l'anno, o se richiesto da almeno la metà dei suoi membri.

Vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento, sull'amministrazione e, in genere, su quanto può interessare il buon andamento dell'Associazione.

Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo venga meno per morte, decadenza o revoca, il Consigliere più anziano per iscrizione all'Associazione convoca, entro sessanta (60) giorni, l'Assemblea generale straordinaria, per procedere alla reintegrazione del medesimo Consiglio Direttivo, mediante nomina di un nuovo Consigliere, a seconda dei dettami esplicitati nel Regolamento Interno.

I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati e durano in carica 5 anni a mandato, salvo la proroga dei poteri nelle more, della delibera assembleare di nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Nell'eventuale periodo di proroga, il Consiglio Direttivo si limita al disbrigo degli affari correnti.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. Al Consiglio Direttivo sono devolute in via esclusiva tutte le attribuzioni relative alla gestione e all'organizzazione dell'Associazione, in particolare:

1. Amministra l'Associazione;
2. Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
3. Predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti per legge;
4. Approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
5. Accetta o rifiuta le domande di ammissione di nuovi Soci, determina l'ammontare dei contributi dei Soci, nomina e licenzia i membri del Consiglio Direttivo;
6. Assume i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci e di eventuali dipendenti e collaboratori;
7. Amministra il patrimonio Sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni Sociali che non siano di competenza dell'Assemblea generale o del Consiglio Direttivo;
8. Costituisce, quando necessario, gruppi di lavoro, organi e commissioni nominandone i singoli partecipanti;
9. Adotta il Regolamento interno di attuazione del presente Statuto;
10. Mette in atto le azioni necessarie per lo svolgimento dei lavori assembleari, utili ad ultimare il percorso relativo ad eventuali modifiche statutarie;
11. Esercita ogni altro potere gestionale od organizzativo che la legge, o lo Statuto, non attribuiscono ad altro organo;
12. Promuove il consolidamento e lo sviluppo della psicologia e delle attività ad essa riconducibili, favorendo tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale e scientifico degli iscritti, anche promuovendo collaborazioni sinergiche con altre Associazioni e Società scientifiche, pubbliche o private, che operano nell'ambito della psicologia, o della promozione sociale;
13. Cura le pubblicazioni di un notiziario e/o di newsletter e/o comunicazioni nazionali e/o territoriali periodiche, sia per gli associati, sia per gli elenchi d'indirizzi di persone non associate;
14. Può proporre all'Assemblea generale la revoca del Consiglio Direttivo in toto, o per ogni singolo componente, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno;
15. Autorizza il Presidente a resistere in contraddittorio nelle liti giudiziarie in ogni sede civile, penale e amministrativa e promuove eventuali azioni giudiziali in difesa e a tutela degli iscritti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea generale assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è eletto con voto diretto dall'Assemblea, rimane in carica 5 anni, ed ha la rappresentanza dell'Associazione. In caso di suo temporaneo impedimento, la rappresentanza dell'Associazione spetta al Vice Presidente, al Segretario, o al Tesoriere o, in subordine, ad un componente del Consiglio Direttivo, dallo stesso, di volta in volta, indicato.

Rappresenta ufficialmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, sia come attore, sia come convenuto ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Regolamento interno, ovvero dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Di concerto con il Consiglio Direttivo, può delegare a terzi, anche non aderenti all'Associazione, il compimento di uno o più atti con rilevanza esterna, specificatamente ad una iniziativa e/o ad un incarico specifico. Può assumere collaboratori temporanei e permanenti fissandone funzioni, responsabilità e retribuzioni.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno, sull'amministrazione e, in genere, su quanto può interessare il buon andamento dell'Associazione.

Per conto dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, stipula contratti collettivi di lavoro e/o di altra natura, contratti di collaborazione, convenzioni, protocolli d'intesa, accordi con organizzazioni sindacali e/o altre Associazioni di categoria ed altri enti, sia pubblici che privati, le cui finalità non siano in contrasto con il presente Statuto.

Art. 14 - Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 oppure qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite, quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali, o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da Revisori Legali, iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei Conti, o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. Il libro degli associati;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
5. Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che, svolgono attività di volontariato non occasionale, nell'ambito dell'Associazione.

Art. 16 - Regolamento e Codice Etico

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, l'attività degli associati e dell'Associazione, nonché le norme per il funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Associazione, può essere disciplinata anche mediante un apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea degli associati ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, che conterrà i Criteri di appartenenza all'Associazione.

Il Regolamento può essere variato con semplice successiva delibera dell'Assemblea, senza che la variazione costituisca modifica dello Statuto.

Il Regolamento include il Codice Etico e le direttive per la Policy di Prevenzione ed Intervento, per l'abuso ed il maltrattamento, nel quale verranno indicati i principi etici ai quali tutti gli Associati dovranno attenersi.

In caso di variazione del Regolamento, gli associati dissenzienti possono recedere ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

Art. 17 - Patrimonio, Esercizio Sociale e Bilancio

Il patrimonio dell'Associazione si distingue in patrimonio materiale e patrimonio immateriale.

1. Costituiscono il patrimonio materiale:

1. Il fondo patrimoniale e tutte le entrate;
2. Tutti i beni mobili ed immobili acquistati, a qualsiasi titolo, dall'Associazione;

3. I crediti non riscossi, gli avanzi di bilancio, le riserve e gli accantonamenti.
2. Costituiscono il patrimonio immateriale:
 1. La denominazione;
 2. Il logotipo e i segni distintivi dell'Associazione e delle sue attività;
 3. Il nome del dominio internet, relativo ai siti associativi;
 4. I diritti d'autore, o connessi, su scritti, opuscoli, pubblicazioni, anche periodiche, ed opere, sia a stampa, sia audiovisive, sia a diffusione telematica.
 3. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 1. Quote sociali;
 2. Contributi pubblici;
 3. Contributi privati;
 4. Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 5. Rendite patrimoniali;
 6. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 7. Fondi pervenuti da raccolte pubbliche, effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 8. Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale, nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 9. Corrispettivi da soci e familiari, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 10. Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D. Lgs 117/2017, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, per fini di concorrenzialità sul mercato;
 11. Altre entrate espressamente previste dalla legge;
 12. Eventuali proventi da attività diverse, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, o dal Regolamento interno;
 13. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. 117/2017.

Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo verifica il rendiconto annuale, denominato bilancio d'esercizio, predisposto per tempo dal Tesoriere, in cui si evidenzia anche l'attività istituzionale svolta, accompagnato dalla relazione di missione, che deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

I bilanci d'esercizio e la relazione di missione verranno redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017, e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci entro il 30 Aprile.

Entro il 31 Dicembre il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Al fine di fornire idonea pubblicità al bilancio, si avrà cura che lo stesso sia depositato presso la sede dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data scelta per l'Assemblea.

I giustificativi saranno visionabili, a semplice richiesta, dai Soci aventi diritto di partecipazione all'Assemblea. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono dalla chiusura di ogni esercizio sociale, verranno obbligatoriamente reinvestiti nelle attività istituzionali dell'Associazione, o accantonati nel fondo riserva della stessa.

Sia le entrate, che il patrimonio sociale, sono interamente devoluti alla realizzazione delle finalità istituzionali. Il Consiglio Direttivo potrà fissare, qualora lo ritenga utile alla gestione Sociale, quote straordinarie per i Soci a copertura di eventuali necessità, sia momentanee che continuative.

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Analogamente, è fatto divieto di trasferire la quota ed i diritti ad essa connessi per atto tra vivi, né tale quota è trasferibile agli eredi, in caso di morte del Socio.

Il contributo associativo non è rivalutabile, rimborsabile, o restituibile.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 - Assicurazione dei volontari

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Art. 20 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Art. 21 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito, nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Modificazioni Statutarie

Le proposte di modifiche statutarie, da chiunque avanzate, devono essere formalizzate nel corso di un'Assemblea, mediante deposito di un progetto redatto in articoli e previamente sottoposte all'esame di una commissione, appositamente nominata dall'Assemblea stessa, nella medesima adunanza, o nell'adunanza immediatamente successiva. La commissione, formata da tre commissari scelti tra i Soci, viene nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

La commissione, nel termine assegnatole dall'Assemblea al momento della nomina, trasmette una relazione scritta al Presidente, sulla proposta di modifica. Questi si incarica della pubblicazione sul sito internet istituzionale almeno 15 giorni prima della data per la quale l'Assemblea è convocata per deliberare sulla medesima proposta.

I commissari, se richiesto dal Consiglio Direttivo, illustreranno oralmente all'Assemblea il loro parere sulla proposta di modifica dello Statuto.

Le modifiche statutarie sono approvate con le maggioranze, previste all'art. 21 del Codice Civile.

Art. 23 - Scioglimento, nomina dei liquidatori e devoluzione dei beni

L'Assemblea generale, in seduta straordinaria e con ordine del giorno esclusivo, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, con il voto favorevole di tanti Soci, che rappresentino almeno i tre quarti, con arrotondamento per eccesso, degli aventi diritto al voto, presenti in Assemblea, in proprio, o con delega.

L'Assemblea, se delibera lo scioglimento dell'Associazione, deve nominare i liquidatori e determinarne i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 24 - Rinvio alle Disposizioni del Codice Civile

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile in materia di Associazioni e dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Letto, firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 